

Convenzione per il servizio pastorale in missione dei presbiteri diocesani

Da quando Pio XII pubblicò il 21 aprile 1957 l'Enciclica Fidei Donum le comunità diocesane si sono rese sempre più consapevoli dell'essenziale missionarietà di ogni Chiesa a cooperare con le altre Chiese. L'Enciclica Redemptoris Missio (n. 77) insegna che il vigore missionario della Chiesa particolare è il segno di un'evangelizzazione giunta a maturità e che la realizzazione "per natura".

Il nuovo schema-tipo della Convenzione per i presbiteri diocesani impegnati nel servizio missionario presso Chiese sorelle recepisce quanto questa esperienza ha fatto emergere di nuovo in questi anni, sia in campo pastorale che previdenziale e riscrive più adeguatamente i rapporti dei tre soggetti firmatari: Vescovo che invia, Vescovo che accoglie, Presbitero inviato.

A seguito del testo della Convenzione approvato nel 1990, la Commissione Episcopale per la cooperazione missionaria tra le Chiese ha provveduto a presentare all'esame del Consiglio Episcopale Permanente il seguente schema-tipo di Convenzione, aggiornato secondo l'esperienza acquisita in questi anni.

Il Consiglio, nella sessione del 16-18 marzo 1998, ha approvato il nuovo testo che si pubblica per documentazione.

TESTO DELLA CONVENZIONE

S.E. Mons. Vescovo della diocesi di

e S.E. Mons. Vescovo della diocesi di

nello Stato di

uniti nel vincolo della comunione ecclesiale, in conformità ai principi e ai criteri del Magistero della Chiesa, a norma del can. 271 con la presente Convenzione stabiliscono un rapporto di cooperazione e di scambio tra le rispettive Chiese, secondo quanto di seguito concordato per il servizio pastorale missionario del

Presbitero nato il a

ordinato il incardinato nella diocesi di

ART. 1

Servizio

Il Vescovo di, accogliendo la richiesta del Vescovo di in data (all. 1), e la domanda del presbitero in data (all. 2), lo invia alla Chiesa sorella sopra menzionata (all. 3).

Il presbitero ha provveduto alla formazione specifica adeguata alla sua condizione di "Inviato" (cf. *Ad Gentes*, n. 26; C.E.I., *Impegno missionario dei sacerdoti diocesani italiani*, VI) o presso il Centro Unitario Missionario di Verona (CUM), o in altro modo come da documentazione allegata alla presente Convenzione (all. 4).

Il presbitero ha ricevuto dal Vescovo il mandato missionario in data:

Il Vescovo che riceve, secondo quanto contenuto nella specifica richiesta fatta al Vescovo che manda, affida al presbitero inviato il seguente servizio:

ART. 2

Modalità del servizio

1. - Il presbitero inviato s'impegna a svolgere il ministero affidatogli in comunione col Vescovo che lo accoglie e con il suo presbiterio, con gli altri missionari presenti nel territorio e con la comunità particolare di cui si pone al servizio. Egli si collega ed opera in sintonia con il piano pastorale di quella diocesi e mantiene i legami con la Chiesa di origine alla quale offre i frutti della sua peculiare esperienza (cf. *Postquam Apostoli (PA)*, n. 29).

2. - All'inizio dell'esperienza ministeriale e per i primi anni, il Vescovo che accoglie favorirà l'inserimento del presbitero in una équipe di sacerdoti, preferibilmente italiani (cf. *Presbiterorum Ordinis*, nn. 10 e 19).

3. - Il presbitero, in spirito di obbedienza e collaborazione con il Vescovo che lo accoglie, si rende disponibile anche per eventuali altri ministeri diversi da quanto indicato all'art. 1, § 4. A tal fine il Vescovo che accoglie consulterà previamente il Vescovo che manda ed agirà in accordo con quest'ultimo.

ART. 3

Durata del servizio

1. - Il presbitero inviato presta il suo servizio per tre anni, a decorrere dalla data posta in calce alla presente Convenzione.

2. - Con l'accordo delle parti il mandato può essere rinnovato allo scadere di ogni triennio fino allo spirare, di norma, del dodicesimo anno dalla data d'inizio del primo mandato.

3. - Quando, per qualsiasi causa e in qualsiasi momento prima della scadenza, il presbitero inviato dovesse lasciare l'incarico in oggetto, il Vescovo che manda, per quanto possibile, garantisce la continuità del servizio, di cui agli artt. 1, § 4 e 2, § 3, mediante l'invio di presbiteri idonei, o risolvendo in anticipo la Convenzione ai sensi dell'art. 9 § 1.

ART. 4

Sostentamento del presbitero inviato

1. - Al presbitero inviato è assicurata come congruo sostentamento (cf. can. 281, § 1) la remunerazione prevista dalla C.E.I. per i presbiteri diocesani che operano all'estero nel quadro della cooperazione tra le Chiese. L'onere è ripartito fra le due diocesi e la C.E.I. secondo i criteri di cui al comma seguente.

2. - a) Il Vescovo che accoglie assegna una remunerazione pari a quella dei presbiteri della sua diocesi impegnati nel medesimo ministero, di cui sopra all'art. 1, § 4, per un valore complessivo di Lit. annue; ove non sia in grado di garantirla, sono autorizzate forme di compensazione.

b) la C.E.I. contribuisce con una somma predeterminata, che trasmette semestralmente alla diocesi d'origine del presbitero;

c) il Vescovo che manda si impegna a corrispondere al presbitero inviato la quota versata dalla C.E.I., integrata con la somma necessaria per raggiungere il totale della remunerazione spettantegli a norma del presente articolo, primo comma.

3. - Il Vescovo che manda, d'intesa col presbitero interessato, provvede alle spese per il viaggio di andata e di ritorno per l'inizio e il termine del servizio. Inoltre, in presenza di necessità particolari, sempre d'intesa col presbitero interessato, provvede anche alle spese che restano prive di specifiche coperture finanziarie.

4. - Il presbitero, che dispone di mezzi economici superiori a quelli dei sacerdoti locali, deve improntare il suo stile di vita e le sue attività

apostoliche alla semplicità e alla discrezione, evitando di creare sperequazioni o singolarità nella diocesi di accoglienza (cf. C.E.I., *Impegno missionario dei sacerdoti diocesani italiani*, III) e mettendo i beni di cui gode a disposizione della Chiesa in cui opera.

ART. 5

Trattamento previdenziale e assicurazioni sociali

1. - Il Vescovo che invia cura gli adempimenti nei confronti dell'INPS in ordine all'iscrizione al Fondo Clero, alle domande di prosecuzione volontaria dei versamenti e della pensione, nonché alle certificazioni di rito (all. 5).

2. - L'Ufficio Nazionale per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese, d'intesa con l'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, verificata la situazione contributiva di ogni presbitero, provvede al versamento diretto all'INPS dei contributi volontari in nome e a favore dei sacerdoti *Fidei donum*.

3. - Per l'assicurazione in caso di malattia nei luoghi di servizio, il presbitero gode del trattamento previsto nella Polizza sanitaria stipulata dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero con la Società Cattolica di Assicurazione per le spese sostenute in ordine ad eventuali ricoveri per interventi chirurgici, ricoveri per cure mediche, prestazioni extra ospedaliere ambulatoriali.

Qualora l'assicurato si trovi all'estero l'Ufficio Nazionale per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese è delegato per la presentazione della denuncia e della relativa documentazione nonché per la definizione di quanto si riferisce all'evento.

4. - Per quanto non previsto dalla Polizza sanitaria, di cui al paragrafo precedente, si procede come segue:

a) - il Vescovo che accoglie provvede a proprie spese agli oneri contributivi derivanti dall'assicurazione del presbitero presso enti assistenziali locali pubblici o con altre forme assicurative private;

b) - il Vescovo che manda, in caso di necessità ed a richiesta del Vescovo che accoglie, interviene ad integrazione, con le stesse modalità di cui all'art. 4 § 2 della presente Convenzione.

ART. 6

Vacanze e periodi di formazione

1. - Il presbitero inviato ha diritto ad usufruire ogni anno di un periodo di ferie allo scopo di favorire il necessario riposo fisico (cf. can.

283, § 2). La durata di tale periodo è determinata secondo il diritto particolare del luogo ove presta servizio.

2. - Ha, pure, diritto a un periodo di vacanza in Italia della durata di tre mesi, ogni tre anni, per il necessario mantenimento dei rapporti personali ed ecclesiali con la Chiesa di origine.

3. - Deve disporre, altresì, di tempi adeguati per i ritiri spirituali (cf. can. 276, § 2, n. 4°) e per la formazione teologica e pastorale (cf. can. 279), valorizzando le occasioni offerte dalla Chiesa locale in cui opera e le iniziative promosse dagli organismi della C.E.I.

ART. 7

Accompagnamento

1. - Il Vescovo che manda segue con speciale sollecitudine il presbitero inviato (*PA*, 28), lo visita personalmente o mediante un suo rappresentante e lo tiene informato sulla vita della propria Chiesa e del Paese.

2. - Il Vescovo che accoglie rimane, a sua volta, garante della vita spirituale e materiale del presbitero medesimo durante i periodi di permanenza nella diocesi.

3. - La diocesi, il presbiterio e la comunità di origine si impegnano a sostenere il presbitero spiritualmente e materialmente con opportune iniziative, a curare rapporti costanti con lui, a educare i fedeli a pregare e a porre gesti di solidarietà con il presbitero e con quanti, in modo particolare attraverso il Centro Missionario Diocesano, sono impegnati nell'attività missionaria (cf. C.E.I., *Impegno missionario dei sacerdoti diocesani italiani*, VI).

ART. 8

Rientro della diocesi di origine

1. - Il presbitero inviato rientrerà nella diocesi di origine alla scadenza della presente Convenzione, salvo rinnovo.

2. - Il Vescovo che manda, considerata la peculiarità del servizio pastorale prestato dal presbitero presso altra Chiesa, valuterà il suo rientro in diocesi come occasione di arricchimento ecclesiale e spirituale (cf. *Impegno missionario dei sacerdoti diocesani italiani*, VI) e ne valorizzerà adeguatamente la specifica esperienza ministeriale.

3. - Per evitare disagi e difficoltà dopo anni di assenza, il Vescovo che manda offrirà al presbitero che rientra un sufficiente tempo di riambien-

tamento (PA, 30), lo reinserirà convenientemente nella pastorale diocesana, gli riconoscerà i diritti che gli competono (cf. can. 271, § 2).

4. - Il presbitero si reinserirà nella propria Chiesa di origine con entusiasmo e discrezione; sarà attento a cogliere e capirne le novità; ricercherà i modi più idonei per offrire la ricchezza dell'esperienza da lui vissuta (PA, 30); accetterà con semplicità e disponibilità gli impegni ministeriali che gli verranno proposti.

ART. 9

Ritorno anticipato per giusta causa

1. - Il Vescovo che manda, d'intesa con il Vescovo che riceve, può, «per giusta causa», richiamare nella diocesi di origine il presbitero inviato (cf. can. 271, § 3), risolvendo in anticipo la presente Convenzione.

2. - Configurano una giusta causa situazioni quali: le cattive condizioni psico-fisiche del presbitero; una condotta non coerente con la vita ed il ministero presbiterale; la non congruità con il ministero pastorale di eventuali attività volontarie o retribuite da lui svolte; gravi difficoltà nell'esercizio del ministero, che ne pregiudichino l'efficacia; e altre simili.

3. - Al verificarsi di tali evenienze si avrà speciale riguardo per il bene del presbitero stesso e delle due Chiese interessate.

ART. 10

Rinnovo della convenzione

1. - La presente Convenzione viene redatta in quattro copie, destinate rispettivamente alla Curia della Chiesa di origine, alla Curia della Chiesa di destinazione, al presbitero interessato e all'Ufficio Nazionale per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese.

2. - Essa ha la durata di tre anni a decorrere dalla data fissata in calce.

3. - Sei mesi prima della scadenza, il Vescovo che manda, il Vescovo che accoglie e il presbitero interessato possono concordare l'eventuale rinnovo della Convenzione, confermando o modificando il contenuto della stessa.

La presente *Convenzione* decorre dal

È stata rinnovata una prima volta il

È stata rinnovata una seconda volta il

È stata rinnovata una terza volta il

Osservazioni particolari:

Luogo Data (*timbro*) Il Vescovo che invia

Luogo Data (*timbro*) Il Vescovo che accoglie

Luogo Data (*timbro*) Il presbitero

* * *

N.B.: Alla richiesta di *Convenzione* dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Richiesta del Vescovo che accoglie.
- Domanda del presbitero per l'invio.
- Dichiarazione del Vescovo che invia sulla nuova residenza del presbitero inviato.
- Documentazione di partecipazione al Corso di formazione.
- Domanda del presbitero per la prosecuzione volontaria INPS.